



**TRIBUNALE DI MONZA**

**Terza Sezione civile**

**Fallimenti**

**49 / 13 C.P.**

Il Tribunale di Monza – Terza Sezione Civile - riunito nella Camera di Consiglio del giorno **2 ottobre 2013** nelle persone di:

Dott. <b>Mirko BURATTI</b>	Presidente relatore
Dott.ssa <b>Caterina GIOVANETTI</b>	Giudice
Dott.ssa <b>Cinzia FALLO</b>	Giudice

vista l'istanza depositata in cancelleria in data 9 maggio 2013 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 160 della legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'articolo 2 della legge di conversione n.80 del 2005,

da

**Bartolini After Market Electronics Services s.r.l.**, con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n.2, e sede operativa in Vimercate, via Lecco n.61 (C.F. 02482710130), in persona dell'A.U. Vittorio Romano Bartolini, difesa dall'avv. Massimo De Vincenzo, nel domicilio eletto in Milano, via privata Maria Teresa n.11,

esaminati gli atti ed i documenti allegati, premesso che:

la società istante aveva presentato, in data 10 ottobre 2012, davanti al Tribunale di Milano, domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma, L.F.;

aveva ottenuto la proroga del termine originariamente determinato dal Tribunale per il deposito della proposta concordataria definitiva, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma, L.F.;

con provvedimento in data 14 marzo 2013, il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la domanda definitiva per la mancata comparazione tra le percentuali di soddisfacimento dei creditori in caso di immediata liquidazione del patrimonio rispetto all'ipotesi di concordato in continuità e per non essere stato contemplato il soddisfacimento di tutti i creditori, in quanto nella proposta non era previsto alcun pagamento per il credito relativo ad interessi e sanzioni tributarie;

con ricorso depositato in data 9 maggio 2013, B.A.M.E.S. s.r.l. ha proposto davanti al Tribunale di Monza una nuova domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, sul presupposto, modificato rispetto all'originaria prospettazione, che la sede principale dell'impresa si troverebbe in Vimercate, nell'ambito del circondario del Tribunale di Monza;

il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo all'ammissione al concordato; con provvedimento in data 11 giugno 2013, il Tribunale aveva riscontrato che: 1) la proposta concordataria presentava aspetti critici in ordine alla compatibilità del piano dei pagamenti con il disposto dall'articolo 160, secondo comma, secondo cui la moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, di pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, può estendersi non oltre un anno dall'omologazione; 2) il piano industriale e dei pagamenti prevedeva tempistiche estremamente dilatate tale da non apparire compatibile con i termini di ragionevole durata di una procedura concorsuale su base volontaria di natura negoziale che dovrebbe garantire ai creditori una più celere soddisfazione, rispetto

all'alternativa fallimentare, dei loro diritti; 3) le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale erano generate esclusivamente dai flussi generati nell'arco di 10 anni di durata del piano, senza alcun apporto esterno e garanzia; in ordine alle problematiche sopra evidenziate, la società istante era stata, pertanto, convocata in Camera di Consiglio al fine di instaurare il contraddittorio, previo avviso al Pubblico Ministero per le iniziative che eventualmente intendesse assumere in ordine al fallimento;

all'esito dell'udienza, era stato concesso un termine alla società proponente per verificare la possibilità di ridurre la durata del piano e di recuperare liquidità dalla cessione di una partecipazione sociale;

alla successiva udienza del 16 luglio 2013, era emersa la disponibilità dell'imprenditore ad integrare la liquidità con apporti fino a 2 milioni di euro per consentire il pagamento del ceto chirografario in misura pari ad almeno il 10%;

il Tribunale aveva, quindi, consentito l'ulteriore differimento dell'udienza al 2 ottobre 2013 per permettere alla società di rimodulare la proposta concordataria entro il termine del 26 settembre 2013;

con memoria depositata in data 26 settembre 2013, B.A.M.E.S. s.r.l. ha dato atto essere venuta meno ogni possibilità di accordo con Unicredit Leasing in ordine alle seguenti richieste: a) rimettere in decorrenza il contratto di *leasing* immobiliare dichiarato risolto unilateralmente dalla Banca in data 11 marzo 2013; b) non richiedere il pagamento delle rate pregresse inadempite e di quelle future per tutta la durata del piano; c) rilasciare una preventiva ampia autorizzazione a concedere in locazione a terzi l'immobile in *leasing*;

a fronte dell'esito negativo della predetta trattativa, la società istante ha manifestato l'intenzione di coltivare la causa di merito diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'operazione di *sale and lease back* per violazione del patto commissorio e del relativo contratto di indicizzazione, con conseguente ritrasferimento del bene a suo favore e qualificazione come indebito oggettivo dell'importo a suo tempo erogato dalla Banca, nonché di attivarsi in via di urgenza per la declaratoria di sopravvenuta invalidità delle cessioni di credito che consentivano alla banca di incassare direttamente parte del canone delle locazioni commerciali e per sterilizzare gli effetti della clausola del contratto di locazione finanziaria comportante l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte della Banca per la stipula delle locazioni commerciali;

sulla base di tali premesse, B.A.M.E.S. s.r.l. ha proceduto alla modifica del piano concordatario estrapolando l'importo complessivo di € 8.916.000 previsto a titolo di oneri finanziari per la remunerazione del capitale destinato ad Unicredit Leasing ed inserendo al chirografo tutte le somme pretese dalla Banca per il periodo successivo alla risoluzione unilaterale del contratto; inoltre, ha stanziato un importo di € 5.731.302,40 a titolo di interessi legali su tutte le dilazioni di pagamento previste dal piano decennale ed ha modificato la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati per la parte degradata al chirografo elevandola al 12%, limitando invece alla quota dell'1% la previsione di pagamento per i crediti vantati dalle banche e società di *leasing*;

in conseguenza di tale scelta, B.A.M.E.S. s.r.l. ha revocato la disponibilità all'apporto di finanza esterna per l'importo di 2 milioni di euro manifestata nel corso dell'udienza del 16 luglio 2013;

in data 4 ottobre 2013, la società istante ha depositato un'ulteriore memoria illustrativa, corredata di documentazione, che va ritenuta irricevibile in quanto successiva alla camera di consiglio.

Preliminarmente, il Tribunale reputa sussistente la propria competenza territoriale, risultando la sede principale dell'impresa situata in Vimercate e non essendovi contestazione sul punto.

In ordine alla legittimazione, il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dall'amministratore unico Vittorio Romano Bartolini, autorizzato in forza di delibera del consiglio di amministrazione, come da atto di determinazione notarile in data 4 aprile 2013.

Sotto il profilo soggettivo, non sussistono più i molteplici requisiti soggettivi di meritevolezza di cui all'art. 160, 1° comma, L.F., che è stato sostituito da altro testo e che, quindi, il suindicato accertamento della legittimazione del richiedente esaurisce sotto tale profilo il controllo che il giudice è chiamato ad eseguire.

Tra le condizioni soggettive di ammissione, il nuovo tenore dell'art. 160, 1° comma, L.F. evidenzia solo la qualifica di imprenditore in capo al richiedente e sul punto la società istante, impresa costituita dal 1999, regolarmente iscritta al registro delle imprese ed effettivamente operante, è senza dubbio un imprenditore commerciale di cui all'art. 1 L.F. non di piccole dimensioni, poiché ha superato i limiti dimensionali di fallibilità, come si evince dall'esistenza di un attivo circolante superiore ad € 32.000.000 e di debiti per oltre € 120.000.000

L'ulteriore circostanza che tale soggetto si trovi in stato di crisi, concetto che è ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il più ampio *genus* nel quale si trova anche la *species* dell'insolvenza, potendo variare da un semplice disequilibrio finanziario, economico o produttivo, fino a giungere ad ipotesi di crisi irreversibile, come nella fattispecie, è altrettanto pacifica, a fronte della dichiarata carenza di risorse finanziarie e della pesante situazione debitoria, solo parzialmente sanabile secondo un piano di pagamenti parziario e dilazionato di lunghissimo periodo.


Tra le condizioni oggettive richieste per l'ammissione alla procedura vi deve essere la predisposizione di un piano, dal contenuto vario ed elastico, che supporta la proposta e risulta essere l'elemento focalizzante della successiva relazione del professionista che va predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla proposta.

Nella specie, il piano, finalizzato ad adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili e privilegiate (ma con pagamento differito e dilazionato) e parziale per le classi 1 (Istituti previdenziali, Irap, MISE) e 2 (sanzioni tributarie ed interessi), rispettivamente al 40% ed 1%, ed in parte a quelle chirografarie, raggruppate in tre classi, con originaria percentuale dell' 1%, poi modificata come sopra precisato, risulta ipotizzato ed articolato con la finalità di preservare il valore dell'azienda attraverso interventi di ristrutturazione e riorganizzazione societaria ed aziendale mirati ad assicurare la prosecuzione dell'attività: il piano industriale, che si estende fino al 2022, prevede di incrementare e valorizzare la superficie immobiliare affittabile, facente parte del polo tecnologico ex IBM, grazie ad un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito ed interventi di riqualificazione ed ammodernamento finanziati prelevando dall'attivo concordatario l'importo di € 1.500.000, nonché attraverso la dismissione, nel corso del 2016, e con pagamento del corrispettivo in misura dilazionata nel corso del piano, di una parte del terreno agricolo di pertinenza del complesso immobiliare potenzialmente edificabile. La copertura dell'attivo concordatario, pari a circa € 43.000.000, è prodotta esclusivamente dei flussi generati nell'arco di 10 anni di durata del piano: in considerazione della previsione di incasso, si ipotizza di iniziare il pagamento dei crediti in prededuzione nel corso del 2014 e di completarlo nel 2015, mentre a partire dallo stesso anno cominceranno ad essere pagati i creditori privilegiati fino al termine di durata del piano, cioè nel 2022, anno in cui è previsto anche il pagamento di tutti i creditori chirografari.

#### **Sulla natura del Concordato Preventivo presentato.**

Ciò premesso, va rilevato che la proposta concordataria viene delineata come ipotesi di **concordato con continuità aziendale**, così come definito dal disposto dell'articolo 186 bis L.F..

La norma specifica che l'elemento caratterizzante, costituito dalla preservazione dell'attività d'impresa, può essere assicurato non solo attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta da parte dell'imprenditore originario, bensì anche in forma indiretta mediante gli strumenti della cessione dell'azienda in esercizio ovvero attraverso il conferimento dell'azienda stessa, purché sempre attiva e nella piena disponibilità del debitore, in una o più società anche di nuova costituzione. Non è incompatibile, invece, con il modello del concordato con continuità aziendale anche la parziale liquidazione dei beni che non siano funzionali all'esercizio dell'impresa, purché la di-



smissione di tali beni risulti integrata nel progetto di ristrutturazione aziendale disciplinato dal piano.

Nella fattispecie, la continuità aziendale viene ipotizzata in forma diretta attraverso la prosecuzione dell'attività imprenditoriale di concessione in locazione degli immobili facenti parte del sito industriale, con previsione di occupazione fino al livello atteso dell'86% a partire dall'anno 2016.

La superficie affittabile, secondo quanto prospettato, risulta composta da nove edifici per complessivi m<sup>2</sup> 95.000, di cui solo il 32% è attualmente occupato.

Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato si fonda sull'asserita esistenza di manifestazione di interesse alla locazione degli immobili per complessivi m<sup>2</sup> 67.000.

Il piano economico finanziario si basa principalmente sui flussi operativi attesi dalla redditività delle locazioni e dal loro incremento, per l'attuazione delle quali si rende, tuttavia, necessario attingere dall'attivo concordatario per un importo di circa 1 milione e mezzo di euro per effettuare interventi edilizi di messa a norma degli immobili e degli impianti e di ammodernamento, oltre alla dismissione di un terreno circostante, attualmente agricolo (ma suscettibile in futuro di divenire edificabile), prevista nel corso del 2016, con pagamento dilazionato nel corso del piano, ed alla cessione a terzi di un progetto imprenditoriale (cosiddetto "progetto energia").

Secondo tale programma, le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione e l'implementazione dell'attività imprenditoriale sono attinte, nella prima fase, dai corrispettivi provenienti dalle locazioni commerciali, cioè dai flussi stessi generati dalla continuità aziendale.

Dunque, la società debitrice, anziché acquisire risorse finanziarie esterne da destinare a copertura del fabbisogno concordatario o per sostenere l'attività imprenditoriale, utilizza le risorse inizialmente prodotte dalla prosecuzione dell'attività per autofinanziare il proprio piano industriale e per pagare i costi del concordato, sempre che si realizzino dall'andamento dell'attività d'impresa i flussi di cassa in esubero ipotizzati.

Si tratta di risorse che, nell'ipotesi liquidatoria, potrebbero essere utilmente risparmiate ed impiegate per il pagamento immediato dei creditori.

In ogni caso, la soluzione prospettata comporta inevitabilmente una notevole dilatazione delle tempistiche di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali. Ed, infatti, il piano di pagamenti ipotizzato si protrae fino al 2022.

Si pone il dubbio, dunque, già a fronte della mera descrizione del piano, che la soluzione della continuità possa risultare in concreto più vantaggiosa per i creditori, posto che l'opzione del concordato preventivo in continuità aziendale si giustifica in quanto capace di apportare utilità sufficienti a permettere di realizzare il miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie dei beneficiari.

#### **In ordine alla moratoria dei creditori privilegiati.**

L'articolo 186 bis, secondo comma lett. c), stabilisce che "il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, di pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto".

Dunque, fermo restando il principio di cui all'articolo 160, secondo comma, L.F., secondo cui il piano che paga parzialmente i creditori privilegiati deve prevederne la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni in caso di liquidazione fallimentare il cui valore di mercato sia indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F., va osservato che l'articolo 186 bis citato pone un limite insormontabile alla salvaguardia della continuità dell'impresa, nell'ambito del bilanciamento con l'interesse contrapposto dei titolari di privilegi ad ottenere il pagamento integrale ed immediato del loro credito, costituito dal fatto che il piano può prevedere sì una dilazione del pagamento, compensata dal riconoscimento degli interessi, ma la moratoria non può essere superiore ad un anno dall'omologazione del concordato.

Il tenore della disposizione normativa non consente, pertanto, attraverso il meccanismo dell'attribuzione del diritto al voto, di dilazionare oltre l'anno il pagamento del credito assistito da una causa di prelazione. In sostanza, il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, secondo comma lett. c), non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria secondo il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. e può essere derogato solo attraverso il ricorso a specifiche pattuizioni da stipulare su base individuale con ciascuno dei creditori privilegiati coinvolti (che dovranno essere allegare alla domanda di concordato) ovvero mediante il meccanismo di cui all'art. 182 bis L.F. che modula l'accordo fuori dalla sede giurisdizionale.

#### **Le condizioni di "fattibilità concreta" del Concordato Preventivo in continuità.**

La disciplina di favore voluta dal legislatore per il concordato preventivo volto a salvaguardare la continuità dell'impresa presuppone che la prosecuzione dell'attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nel senso che il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma deve addirittura proporsi quale soluzione migliore possibile rispetto alle altre alternative percorribili.

In tale ottica, un piano industriale che prevede di poter generare margine per iniziare a pagare i creditori privilegiati solo a partire dal 2015 e che prospetta di concluderne il pagamento, debitamente falcidiato, nel 2022, dopo quasi un decennio, senza nulla aver ancora erogato a favore dei creditori chirografari, non appare neppure ragionevolmente valutabile sulla base di elaborazioni prognostiche fondate su criteri comunemente riconosciuti come attendibili, restando affidato alla pura speranza del realizzarsi di una molteplicità di convergenze favorevoli, in realtà neppure ponderabili *ex ante*.

Si consideri, d'altra parte, che una previsione di pagamento dei debiti in termini così dilatati come quelli indicati nella nuova proposta concordataria formulata da B.A.M.E.S. non risulta compatibile non solo con i tempi di ragionevole durata di una normale procedura espropriativa forzata (cui deve essere inevitabilmente parametrata, a maggior ragione, una procedura concorsuale su base volontaria di natura negoziale che dovrebbe garantire ai creditori una più celere soddisfazione dei loro diritti), ma neppure con gli obblighi imposti dalla Legge Pinto e dalla giurisprudenza relativa per la definizione dei processi che prevedono, per l'alternativa fallimentare, un limite interno di durata di sette anni.

#### **La corretta tecnica di attestazione e la durata del piano.**

La *best practice* che informa la redazione dei piani, prevede che l'arco temporale del piano, per il raggiungimento dell'equilibrio economico, debba essere contenuto in un lasso di tempo ragionevole e che sia coerente con le effettive capacità di previsione.


La lettura delle "*Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi*" (pubblicate da Università di Firenze – Assonime - CNDC) evidenzia con chiarezza che il termine non dovrebbe superare i tre/cinque anni.

In un periodo congiunturale tanto negativo, sia a livello mondiale, che, in particolare, italiano, vale la regola secondo cui più è ridotto il lasso temporale, minore è il rischio di prevedere le tendenze future che inevitabilmente condizionano il raggiungimento degli obiettivi di piano ed i suoi effetti.

La raccomandazione n. 5 recita:

*"L'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia aggiuntive, tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili".*

Tali convincimenti non impediscono che il piano possa, con le dovute cautele, avere una durata più lunga, ma in tal caso l'adempimento della proposta dovrebbe essere sostenuto con idonee garanzie rilasciate da terzi.



Inoltre, la raccomandazione n. 12 al punto b) stabilisce che il giudizio di ragionevolezza sull'oggetto dell'attestazione deve necessariamente riguardare l'intero piano, con la conseguenza che le eventuali incertezze esplicitate dall'attestatore finiscono con l'indebolire, in modo significativo, il valore stesso dell'attestazione:

*"... Con riguardo al secondo profilo, è evidente che il giudizio di ragionevolezza deve essere espresso in relazione al piano relativamente a tutta la sua durata. L'attestazione non è tuttavia inficiata dalla descrizione di fattori di rischio riferiti ad eventi che potrebbero verificarsi solo in tempi lontani. In quest'ottica deve ritenersi ammissibile un'attestazione che, dopo aver (necessariamente) escluso ogni pericolo prossimo di insolvenza, individui tuttavia fattori di rischio riferiti ad eventi da collocare a notevole distanza temporale dall'attestazione. Resta peraltro fermo che: a) pur in presenza dei citati fattori di rischio, l'attestatore deve indicare lo scenario del risanamento come quello più probabile (vedi paragrafo precedente); b) l'attestatore deve prestare attenzione all'arco temporale entro il quale il riequilibrio deve essere conseguito (vedi raccomandazione n. 5) ed alla presenza, come elementi che rafforzano la qualità del piano, di eventuali "ammortizzatori" (riserve di liquidità e/o patrimoniali, nonché meccanismi automatici di aggiustamento) idonei a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che potrebbero verificarsi rispetto alla previsioni (vedi raccomandazione n. 7 e raccomandazione n. 14)."*

Nella specie, la laconica asserzione formulata dall'attestatore nella relazione integrativa datata 25 settembre 2013, predisposta a seguito della modifica del piano, secondo cui "...alla luce delle analisi effettuate a seguito delle integrazioni sopra descritte analiticamente, ritiene che il piano concordatario della società Bames s.r.l. sia idoneo a consentire il pagamento proposto ai creditori", senza alcuna giustificazione delle stime previsionali, né cautele contro possibili effetti negativi dovuti al mancato raggiungimento delle soglie preventivate, oltre a quelli dipendenti da fattori imprevedibili, rende tale elaborato una mera attestazione di congruenza di carattere certificativo, priva di reale valore informativo, e come tale inadatta ad assolvere alla funzione per cui è prevista, dal momento che non contiene alcun elemento esplicativo e di approfondimento conoscitivo delle prospettive di attuazione del piano, fondato su un processo argomentativo affrancato e che dia conto dei controlli effettuati, dei fattori di rischio e dei diversi scenari di realizzo che potrebbero prospettarsi.

#### **La durata del piano e gli effetti sulla causa concreta della proposta.**

Una proposta concordataria in continuità aziendale che si basa su un piano industriale di pagamenti dalle tempistiche così dilatate come quello qui esaminato sfugge a qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori.

Infatti, non può reputarsi conveniente in radice per nessuna categoria dei creditori, fatta salva l'ipotesi di specifico accordo, una prospettiva di pagamento che supera i termini di una normale liquidazione, perché una simile soluzione stravolge il principio dell'equo bilanciamento tra le ragioni di tutela della continuità dell'impresa ed il sacrificio esigibile dai creditori, dal momento che il costo del salvataggio dell'impresa verrebbe, in tal modo, riversato integralmente a carico della massa dei creditori dell'impresa stessa.

Non si realizzerebbe, in concreto, il rapporto sinallagmatico peculiare della procedura di concordato tra soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un lato, e risoluzione della crisi con esdebitazione dell'imprenditore, dall'altro. E ciò determinerebbe il venir meno della causa concreta della proposta rendendo la stessa inadatta all'ammissione ed alla successiva omologa (cfr. Cass. S.U. n.1521 del 2013).

Inoltre, ritenere ammissibile una proposta di concordato con continuità aziendale volta a dilazionare in un periodo di tempo eccessivamente lungo il pagamento dei creditori non risponde neppure alle finalità che si è posto il legislatore nell'introdurre misure alternative per la composizione degli effetti della crisi delle imprese, in quanto gli strumenti messi a disposizione non possono essere utilizzati con modalità tali da comportare il rischio di mettere in crisi il sistema economico stesso che si è voluto preservare ed incentivare, cosa che si verificherebbe inevitabilmente se solo si considera che un

pagamento eccessivamente dilazionato, soprattutto in un contesto di crisi di liquidità e di ridotte prospettive di mercato quale quello attuale, equivale a un non pagamento ed è tale da determinare il proliferare di ulteriori analoghe situazioni di insolvenza di fatto irrisolvibili.

Il Collegio non ignora che la risoluzione della crisi può coinvolgere un periodo di tempo anche molto lungo in presenza di scenari complessi ed in un contesto di grave crisi di sistema a livello internazionale, ma reputa che, in tal caso, lo strumento utilizzabile non è quello del ricorso ad una procedura su base pattizia ove la minoranza dei creditori subisce il sostanziale esproprio dei suoi diritti attraverso il meccanismo di formazione del consenso basato sul voto a maggioranza, bensì un accordo privatistico cui si associa il pagamento integrale dei dissenzienti.

Si osservi, inoltre, che la realizzabilità del suddetto piano di pagamenti risulta ulteriormente condizionata dalle tempistiche e dal rischio correlati al contenzioso con Unicredit Leasing in ordine alla disponibilità del sito industriale ed alla sua utilizzazione per le finalità ipotizzate nel piano concordatario.

Infatti, va considerato che il contratto di *leasing* immobiliare è stato risolto unilateralmente dalla Banca concedente, che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa in conseguenza del protratto inadempimento da parte della beneficiaria, per cui allo stato la società debitrice mantiene solo di fatto la disponibilità del complesso immobiliare, disponibilità che potrebbe venir meno, fin dall'esito del primo grado di giudizio, dell'instauranda controversia di merito per il rilascio conseguente all'intervenuto rigetto delle istanze avanzate dalla Banca in via cautelare urgente.

Tale situazione di incertezza, alla quale si aggiunge, nell'attuale contesto di mercato, quella di reperire soggetti affidabili interessati ad acquisire in locazione le unità immobiliari e che siano sufficientemente affidabili così da assicurare flussi remunerativi costanti per alimentare l'attivo concordatario, è tale da incidere in maniera determinante, a fronte della totale assenza di garanzie e di apporti esterni, sul reale raggiungimento delle previsioni del piano concordatario pur in un arco temporale così dilatato.

#### **La verifica dell'attualizzazione dei pagamenti.**

Le superiori considerazioni trovano conferma attraverso il riscontro conseguente alla semplice operazione di attualizzazione dei pagamenti a favore dei creditori in ottemperanza alle previsioni del piano.

Infatti, pur utilizzando un tasso del tutto modesto quale quello legale ad oggi in vigore (2,5%) la dilatazione dei tempi di pagamento in molti anni comporta un'ulteriore riduzione di diversi punti percentuali (fino all'8%) rispetto alle percentuali di pagamento, già modeste, nominalmente proposte ed una riduzione ancora maggiore utilizzando un tasso pari al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato.


Pertanto, preso atto del parere sfavorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene di dover provvedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

**P.Q.M.**

applicato l'art. 162 L.F.;

- 1) dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo dell'impresa **Bartolini After Market Electronics Services s.r.l.**, con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n.2, e sede operativa in Vimercate, via Lecco n.61 (C.F. 02482710130);
- 2) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione all'istante ed all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Monza, 2 ottobre 2013.



IL PRESIDENTE  
Dott. Mirko Buratti